



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.11.2007  
COM(2007) 705 definitivo

2007/0245 (ACC)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante preferenze commerciali autonome per la Moldavia nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

Nel programma d'azione per la politica europea di prossimità (programma d'azione PEP) per la Moldavia, concordato nel 2005, l'UE si è impegnata a prendere in considerazione la possibilità di concedere alla Moldavia ulteriori preferenze commerciali autonome (PCA), a condizione che tale Repubblica migliori sostanzialmente il proprio sistema di controllo e certificazione dell'origine delle merci.

Il motivo principale per cui tale impegno è stato incluso nel programma d'azione era il fatto che la Moldavia è il paese più povero del continente europeo, al quale si intendeva offrire migliore accesso al mercato comunitario per sostenere lo sviluppo dell'economia attraverso migliori risultati in termini di esportazioni. Inoltre era evidente l'impossibilità di avviare negoziati su un accordo di libero scambio con tale paese, che non possiede la concorrenzialità necessaria per assumere gli obblighi reciproci che deriverebbero da tale accordo con l'UE.

Nel 2006 la Moldavia ha riformato la propria legislazione doganale e nel 2007 ha raggiunto un livello soddisfacente di attuazione della nuova legislazione.

Fino all'adesione della Romania all'Unione europea, il 1° gennaio 2007, la Moldavia godeva di un sistema di libero scambio con tale paese. Mentre a livello generale l'effetto dell'ampliamento del 2007 è stato trascurabile per la Moldavia, l'impatto è stato negativo per taluni suoi prodotti di esportazione.

### **Spiegazione delle disposizioni**

La presente proposta prevede accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti per tutti i prodotti originari della Moldavia, eccetto taluni prodotti agricoli per i quali vengono rilasciate concessioni limitate sotto forma di esenzione dai dazi doganali nel limite dei contingenti tariffari o di riduzione di tali dazi.

I prodotti agricoli per i quali sono previste concessioni limitate sono quelli attualmente soggetti a significative riforme del mercato interno e considerati prodotti sensibili sul mercato dell'UE. La metodologia applicata per determinare i contingenti tariffari si basava sui migliori risultati in termini di esportazione della Moldavia negli anni compresi tra il 2004 ed il 2006, con aumenti lineari annui corrispondenti agli aumenti potenziali della capacità di produzione ed esportazione della Moldavia fino al 2012.

Attualmente la Moldavia non soddisfa i requisiti sanitari e fitosanitari applicabili alla carne e ai prodotti lattiero-caseari; per tale motivo tali prodotti non vengono esportati verso l'UE. Di conseguenza i contingenti tariffari per la carne e i prodotti lattiero-caseari si basano su concessioni analoghe rilasciate ad altri paesi terzi e sulle stime delle capacità massime di esportazione della Moldavia fino al 2012. Malgrado l'assenza di esportazioni attuali, si è ritenuto importante stabilire contingenti anche per tali prodotti in modo da incoraggiare la Moldavia a continuare i lavori necessari a raggiungere il rispetto dei suddetti criteri sanitari e fitosanitari.

La proposta comprende anche disposizioni sulla sospensione temporanea delle preferenze in caso di frode, irregolarità e mancato rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure inerenti, oppure di qualsiasi altra condizione stabilita dalla proposta di regolamento. Essa include anche una clausola di salvaguardia qualora prodotti originari della Moldavia dovessero dare origine o rischiare di dare origine a gravi difficoltà ai produttori comunitari. Infine la proposta evita sovrapposizioni tra le preferenze commerciali ed il sistema di preferenze generalizzate dell'UE.

### **Incidenza sul bilancio**

Il regolamento proposto non comporta costi per il bilancio comunitario. Poiché il livello generale di importazioni dalla Moldavia raggiunge solo lo 0,03% delle importazioni comunitarie, un'ulteriore apertura del mercato non dovrebbe creare effetti negativi per la Comunità. Attualmente l'86% di tutte le importazioni dalla Moldavia entra nel territorio comunitario in esenzione da dazi e le perdite annue di entrate doganali, qualora dovessero essere concesse ulteriori preferenze alla Moldavia, ammonterebbero secondo le stime a circa 1,5 milioni di euro.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante preferenze commerciali autonome per la Moldavia nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra l'Unione europea e la Moldavia si basano sull'accordo di partnership e di cooperazione entrato in vigore il 1° luglio 1998<sup>1</sup>. Uno dei suoi obiettivi principali è promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile.
- (2) Nel programma d'azione per la politica europea di prossimità (programma d'azione PEP) per la Moldavia, concordato nel 2005, l'UE si è impegnata a prendere in considerazione la possibilità di concedere alla Moldavia ulteriori preferenze commerciali autonome (PCA), a condizione che tale Repubblica migliori sostanzialmente il proprio sistema di controllo e certificazione dell'origine delle merci. Nel 2006 la Moldavia ha riformato la propria legislazione doganale e nel 2007 ha raggiunto un livello soddisfacente di attuazione della nuova legislazione.
- (3) Fino all'adesione della Romania all'Unione europea, il 1° gennaio 2007, la Moldavia godeva di un sistema di libero scambio con tale paese. Mentre a livello generale l'effetto dell'ampliamento del 2007 è stato trascurabile per la Moldavia, l'impatto è stato negativo per taluni suoi prodotti di esportazione.
- (4) In virtù della decisione 2005/924/CE della Commissione del 21 dicembre 2005<sup>2</sup> la Moldavia beneficia già del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) di cui al regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate<sup>3</sup> (SPG).
- (5) Il livello generale di importazione dalla Moldavia raggiunge solo lo 0,03% di tutte le importazioni comunitarie. Con un'ulteriore apertura del mercato si intende sostenere lo sviluppo dell'economia della Moldavia attraverso migliori risultati in termini di esportazione, senza creare effetti negativi per la Comunità.

---

<sup>1</sup> GU L 181 del 24.06.1998, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 337 del 22.12.2005, pag. 50.

<sup>3</sup> GU L 169 del 30.06.2005, pag. 1; regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 606/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 4).

- (6) Per tale motivo è opportuno estendere le preferenze commerciali autonome alla Moldavia abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e migliorando l'accesso ai mercati comunitari per i prodotti agricoli.
- (7) Conformemente al programma d'azione PEP, il risultato cui tendono le relazioni tra l'UE e la Moldavia dipende dall'impegno della Moldavia nei confronti di valori comuni nonché dalla sua capacità di attuare le priorità concordate, compresa la disponibilità ad impegnarsi in riforme economiche effettive. Inoltre, per beneficiare delle ulteriori preferenze tariffarie nell'ambito del regime SPG+, la Moldavia ha soddisfatto le condizioni di ratifica ed effettiva attuazione delle principali convenzioni internazionali sui diritti umani e sui diritti del lavoro, sulla tutela ambientale e sul buon governo. Per garantire che la Moldavia mantenga i progressi compiuti, la concessione di ulteriori preferenze commerciali autonome sarà soggetta alla prosecuzione dell'attuazione e al rispetto delle priorità e delle condizioni di cui al programma d'azione PEP e al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile ed il buon governo, SPG+.
- (8) Inoltre il diritto a beneficiare di preferenze commerciali autonome è soggetto al rispetto da parte della Moldavia delle norme pertinenti relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse nonché alla partecipazione ad una vera collaborazione amministrativa con la Comunità al fine di prevenire rischi di frode.
- (9) Tra i motivi per la sospensione temporanea delle preferenze dovrebbero figurare violazioni serie e sistematiche delle condizioni di concessione delle preferenze, frode o mancata collaborazione amministrativa per la verifica dell'origine delle merci ed insufficiente impegno della Moldavia nell'attuazione delle priorità stabilite dal programma d'azione PEP e dalle convenzioni elencate nell'allegato II.
- (10) È necessario provvedere alla reintroduzione dei dazi della tariffa doganale comune per tutti i prodotti che provocano o rischiano di provocare gravi difficoltà a produttori comunitari di prodotti simili o in diretta competizione, in seguito ad indagine effettuata dalla Commissione.
- (11) Per definire il concetto di prodotti originari, certificati di origine e procedure di cooperazione amministrativa si applicano le relative disposizioni del titolo IV, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>4</sup>.
- (12) A fini di razionalizzazione e di semplificazione, è opportuno autorizzare la Commissione ad apportare, previa consultazione del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui al presente regolamento, tutte le modifiche e tutti gli adeguamenti tecnici necessari per l'applicazione dello stesso.
- (13) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

<sup>5</sup> GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23; decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 1).

- (14) L'introduzione delle misure proposte per i prodotti originari della Moldavia renderà superflua l'inclusione di tale paese nel sistema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità. Di conseguenza è opportuno togliere la Moldavia dall'elenco dei beneficiari del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 e dall'elenco dei paesi beneficiari ammissibili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo economico sostenibile ed il buon governo della decisione 2005/924/CE.
- (15) Detti regimi di importazione dovrebbero essere rinnovati alle condizioni stabilite dal Consiglio e in funzione dell'esperienza acquisita a seguito della loro concessione ai sensi del presente regolamento. È pertanto opportuno limitare la durata del regime al 31 dicembre 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### *Regimi preferenziali*

1. I prodotti originari della Moldavia diversi da quelli indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato I sono ammessi all'importazione verso la Comunità senza restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente e in esenzione da dazi doganali ed oneri aventi effetto equivalente.
2. I prodotti originari della Moldavia e compresi nell'allegato I verranno ammessi all'importazione verso la Comunità nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 3.

### *Articolo 2*

#### *Condizioni di ammissione al regime preferenziale*

1. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
  - b) conformità ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 121 e 122 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
  - c) impegno della Moldavia a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode;
  - d) impegno, da parte della Moldavia, a non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie della Comunità, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;
  - e) prosecuzione dell'impegno della Moldavia nell'attuazione delle priorità del programma d'azione PEP per la Moldavia del 2005, in particolare per quanto riguarda le riforme economiche effettive; nonché
  - f) impegno, da parte della Moldavia, a mantenere la ratifica e ad attuare in modo effettivo le convenzioni elencate nell'allegato II, accettazione di monitoraggio e

revisione regolari dei risultati di attuazione, nel rispetto delle disposizioni di attuazione delle convenzioni ratificate.

2. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l'effettiva applicazione delle convenzioni di cui al paragrafo 1, lettera e).
3. Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 la Commissione, in virtù dell'articolo 10 del presente regolamento, ha la facoltà di adottare i provvedimenti volti a sospendere i regimi di cui all'articolo 1.

### *Articolo 3*

#### *Contingenti tariffari e prezzi massimi per taluni prodotti agricoli*

1. I prodotti elencati nella tabella 1 dell'allegato I sono ammessi all'importazione verso la Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari stabiliti in detta tabella.
2. I prodotti elencati nella tabella 2 dell'allegato I sono ammessi all'importazione verso la Comunità in esenzione dell'aliquota ad valorem del dazio all'importazione.
3. Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, qualora le importazioni di prodotti agricoli provochino serie perturbazioni dei mercati comunitari e dei loro meccanismi di regolazione, la Commissione può adottare i provvedimenti appropriati nel rispetto della procedura prevista dalla legislazione comunitaria applicabile ai prodotti in questione.

### *Articolo 4*

#### *Applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari*

Le norme dettagliate per l'applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti delle voci da 0401 a 0406 vengono stabilite dalla Commissione nel rispetto della procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>6</sup>.

### *Articolo 5*

#### *Gestione dei contingenti tariffari*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, elencati nell'allegato I, ad eccezione di quelli per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 4, vengono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

---

<sup>6</sup> GU L 160 del 26.06.1999, pag. 48.

## *Articolo 6*

### *Accesso ai contingenti tariffari*

Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori un accesso equo e continuo ai contingenti tariffari, fintantoché il saldo del volume contingenziale corrispondente lo consente.

## *Articolo 7*

### *Attribuzione di competenze*

La Commissione adotta, con la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all'articolo 4, in particolare:

- a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni Taric;
- b) gli adeguamenti necessari in seguito alla stipula di altri accordi tra la Comunità e la Moldavia.

## *Articolo 8*

### *Comitato di gestione*

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio<sup>7</sup>.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

## *Articolo 9*

### *Collaborazione*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano assiduamente per garantire l'osservanza del presente regolamento, in particolare delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1.

## *Articolo 10*

### *Sospensione temporanea*

1. Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti prove di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldavia nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, nonché nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, oppure

---

<sup>7</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).



sussistano prove sufficienti del mancato rispetto di qualsiasi altra condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tale istituzione ha la facoltà di adottare provvedimenti di sospensione totale o parziale dei regimi preferenziali di cui al presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione di:

- a) averne informato il comitato;
  - b) aver invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per la salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità e/o per l'osservanza da parte della Moldavia dell'articolo 2, paragrafo 1;
  - c) aver pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dei regimi preferenziali e/o all'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1 da parte della Moldavia, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento;
  - d) aver informato la Moldavia di eventuali decisioni adottate in forza di tale paragrafo, prima che prendano effetto.
2. Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro trenta giorni.
  3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria previa consultazione del comitato oppure di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
  4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare una sospensione delle preferenze o la proroga delle stesse.

## *Articolo 11*

### *Clausola di salvaguardia*

1. Qualora un prodotto originario della Moldavia sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, dal Consiglio, su proposta della Commissione.
2. In seguito alla richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine che non può superare i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.
3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con la Moldavia o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.

4. Nel considerare l'eventuale esistenza di gravi difficoltà la Commissione tiene conto, *tra l'altro*, dei seguenti elementi nella misura in cui siano disponibili informazioni sui produttori comunitari per quanto riguarda i seguenti fattori:
  - quota di mercato
  - produzione
  - scorte
  - capacità di produzione
  - utilizzazione degli impianti
  - occupazione
  - importazioni
  - prezzi.
5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali e previa consultazione del comitato, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
6. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.
7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta la Commissione, dopo averne informato il comitato, può applicare le misure preventive strettamente necessarie.

#### *Articolo 12*

#### *Modifiche del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione della Commissione 2005/924/CE*

1. Nell'allegato I al regolamento (CE) n. 980/2005 è cancellata la voce "MD Moldavia, Repubblica di".
2. Nell'articolo unico della decisione (CE) n. 924/2005 è cancellata la voce "MD Repubblica di Moldavia".

#### *Articolo 13*

#### *Disposizioni transitorie*

1. I vantaggi delle preferenze tariffarie generalizzate istituite dal regolamento (CE) n. 980/2005 continuano ad essere concessi ai prodotti originari della Moldavia che vengono immessi in libera pratica nella Comunità prima del primo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che:
  - a) le merci in questione siano coperte da un contratto di acquisto concluso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; nonché

- b) si forniscano alle autorità doganali prove sufficienti a dimostrare che le merci hanno lasciato il paese di origine entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le autorità doganali possono considerare soddisfatto il punto b) del paragrafo 1 se viene presentato loro uno dei seguenti documenti:
- a) in caso di trasporto via mare o per via navigabile, la polizza di carico da cui risulta che il carico è avvenuto prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) in caso di trasporto per via ferroviaria, la lettera di vettura accettata dalle ferrovie del paese di spedizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;
- c) in caso di trasporto su strada, il carnet Trasporti internazionali su strada (TIR) rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dall'ufficio doganale del paese d'origine o qualsiasi altro documento adeguato autenticato dalle autorità doganali competenti del paese d'origine prima di tale data;
- d) in caso di trasporto per via aerea, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha ricevuto le merci prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Articolo 14*

##### *Applicazione della legislazione veterinaria della Comunità*

Le prescrizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali restrizioni o norme di importazione incluse nella legislazione veterinaria della Comunità.

#### *Articolo 15*

##### *Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal (primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore) fino al 31 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## **ALLEGATO I**

### **PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE O A PREZZI MASSIMI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3**

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

### 1. Prodotti soggetti a contingenti tariffari annui in esenzione da dazi doganali

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	2008 <sup>(1)</sup>	2009 <sup>(1)</sup>	2010 <sup>(1)</sup>	2011 <sup>(1)</sup>	2012 <sup>(1)</sup>
09.0504	Da 0201 a 0204	Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	3 000 <sup>(2)</sup>	3 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>	4 000 <sup>(2)</sup>
09.0505	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, diverse dai fegati grassi della sottovoce 0207.34	400 <sup>(2)</sup>	400 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>
09.0506	ex 0210	Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie suina e bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o frattaglie di animali delle specie suina e bovina	400 <sup>(2)</sup>	400 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>
09.4210	Da 0401 a 0406	Prodotti lattiero-caseari	1 000 <sup>(2)</sup>	1 000 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>	1 500 <sup>(2)</sup>
09.0507	0407.00	Uova di volatili in guscio	90 <sup>(3)</sup>	95 <sup>(3)</sup>	100 <sup>(3)</sup>	110 <sup>(3)</sup>	120 <sup>(3)</sup>
09.0508	ex 0408	Uova di volatili sguacciate e tuorli, diversi da quelli inadatti all'uso alimentare	200 <sup>(2)</sup>	200 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(2)</sup>
09.0509	1001.90.91	Frumento tenero	25 000 <sup>(2)</sup>	30 000 <sup>(2)</sup>	35 000 <sup>(2)</sup>	40 000 <sup>(2)</sup>	50 000 <sup>(2)</sup>
09.0510	1003.00.90	Orzo	20 000 <sup>(2)</sup>	25 000 <sup>(2)</sup>	30 000 <sup>(2)</sup>	35 000 <sup>(2)</sup>	45 000 <sup>(2)</sup>
09.0511	1005.90	Granturco	15 000 <sup>(2)</sup>	20 000 <sup>(2)</sup>	25 000 <sup>(2)</sup>	30 000 <sup>(2)</sup>	40 000 <sup>(2)</sup>
09.0512	1601 00 91 e 1601 00 99	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti					
	ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: - di galli e di galline - di animali della specie suina - di animali della specie bovina, non cotte	500 <sup>(2)</sup>	500 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>	600 <sup>(2)</sup>
09.0513	1701.99.10	Zuccherino bianco	20 000 <sup>(2)</sup>	25 000 <sup>(2)</sup>	30 000 <sup>(2)</sup>	35 000 <sup>(2)</sup>	45 000 <sup>(2)</sup>
09.0514	2204 21 e 2204 29	Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15% vol., diversi dai vini spumanti	60 000 <sup>(4)</sup>	70 000 <sup>(4)</sup>	80 000 <sup>(4)</sup>	100 000 <sup>(4)</sup>	120 000 <sup>(4)</sup>

(1) Dal 1° gennaio al 31 dicembre, eccetto per il 2008, dal primo giorno di applicazione del regolamento fino al 31 dicembre (2) tonnellate (peso netto). (3) milioni di unità, (4) ettolitri

**2. Prodotti che beneficiano dell'esenzione dall'aliquota *ad valorem* del dazio all'importazione**

Codice NC	Designazione delle merci
0702	Pomodori, freschi o refrigerati
0707	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate
0709 90 80	Carciofi
0806	Uve, fresche o secche
0808 10	Mele, fresche
0808 20	Pere e cotogne
0809 10	Albicocche
0809 20	Ciliege
0809 30	Pesche, comprese le pesche noci
0809 40	Prugne e prugne

## ALLEGATO II

### PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA f)

1. Convenzione internazionale sui diritti civili e politici
2. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
3. Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
4. Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne
5. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
6. Convenzione sui diritti del fanciullo
7. Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio
8. Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione al lavoro (n. 138)
9. Convenzione concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182)
10. Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato (n. 105)
11. Convenzione concernente il lavoro forzato (n. 29)
12. Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100)
13. Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni (n. 111)
14. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87)
15. Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98)
16. Convenzione internazionale sulla lotta e la repressione dell'apartheid
17. Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
18. Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
19. Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
20. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione
21. Convenzione sulla diversità biologica
22. Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica
23. Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico
24. Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961)
25. Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971)

26. Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988)
27. Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Messico)



**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI  
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

**1. TITOLO DELLA PROPOSTA:**

Regolamento del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Moldavia nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione

**2. LINEE DI BILANCIO**

Capitolo e articolo: **Articolo 120**

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: **16 431 900 000 (progetto preliminare di bilancio 2008)**

**3. INCIDENZA FINANZIARIA**

Nessuna incidenza finanziaria

La proposta, senza incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate <sup>8</sup>	Periodo di 12 mesi a decorrere da giorno/mese/anno	[Anno n]
Articolo 120	€ 1 125 000,00	01/02(01)/2008	2008
Articolo 120	€ 1 125 000,00	01/01/2009	2009
Articolo 120	€ 1 125 000,00	01/01/2010	2010
Articolo 120	€ 1 125 000,00	01/01/2011	2011
Articolo 120	€ 1 125 000,00	01/01/2012	2012

<sup>8</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali) gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi al netto del 25% delle spese di riscossione.

Situazione a seguito dell'azione					
	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
Articolo ...					
Articolo ...					

#### 4. MISURE ANTIFRODE

L'articolo 10 del regolamento prevede la sospensione temporanea delle preferenze qualora la Commissione ritenga che sussistono prove sufficienti di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldavia nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, nonché nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento. Attraverso la procedura di cui all'articolo 10 la Commissione può adottare provvedimenti volti a sospendere totalmente o parzialmente i regimi di cui al regolamento per un periodo non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria seguendo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 1, oppure di prorogare la misura di sospensione.

#### 5. ALTRE OSSERVAZIONI

Secondo la nostra analisi dell'incidenza finanziaria della concessione alla Moldavia di ulteriori preferenze commerciali autonome in termini di entrate doganali, le perdite ammontano, secondo le stime, ad un importo lordo di circa 1.500.000 euro (importo netto: 1.125.000 euro). Il valore delle importazioni dalla Moldavia per il 2006 ammonta a circa 325 milioni di euro, corrispondenti allo 0,03% del totale delle importazioni dell'UE. Nel 2006 circa 279 milioni di euro, ovvero l'86% delle importazioni dalla Moldavia sono state effettuate in esenzione doganale, oppure ad aliquota NPF zero, oppure ad aliquota SPG zero. Di conseguenza i restanti 46 milioni di euro, corrispondenti al 14%, sono stati importati ad aliquote dei dazi doganali positive.

Per quanto riguarda le importazioni sulle quali vengono ancora riscossi dazi doganali, la perdita di entrate doganali deriverà dalle importazioni verso l'UE di prodotti vegetali (sezione II) e di preparazioni alimentari (sezione IV), per i quali l'ammissibilità ai regimi preferenziali è inferiore. Circa il 90% delle importazioni dalla Moldavia della sezione II è costituito da cereali (SA 10). Nella sezione IV sono interessati soprattutto le bevande, i liquidi alcolici e gli aceti (SA 22), che vengono importati a dazi positivi; fra tali prodotti d'importazione prevale il vino. I maggiori cambiamenti in relazione alle entrate doganali riguardano dunque le importazioni dell'UE di cereali e vino.

Il dazio NPF per i cereali in questione (SA 100190 e SA 100300) ammonta a 95 euro/1000 kg e a 93 euro/1000 kg. Esistono tuttavia anche contingenti associati NPF a 12 euro/1000 kg e a 16 euro/1000 kg, nell'ambito dei quali vengono effettuate quasi tutte le esportazioni di cereali della Moldavia. Per il vino i dazi comunitari

all'importazione variano in funzione del tipo di vino. All'80% circa del valore del vino importato viene applicato un dazio di 13,1 euro/ettolitro. Alle restanti importazioni si applicano dazi di 15,4 euro/ettolitro e 18,6 euro/ettolitro. Presupponendo che i quantitativi di cereali (frumento: 26801 tonnellate, orzo: 23275 tonnellate) e di vino (65370 ettolitri) importati nell'UE nel 2006 vengano esentati dai dazi doganali in applicazione del regolamento proposto, la potenziale perdita di entrate doganali ammonterebbe a circa 1,5 milioni di euro. Questo importo corrisponde a meno dello 0,5% del valore totale delle importazioni comunitarie dalla Moldavia e a meno dello 0,1% del totale delle entrate doganali dell'UE.

Concedendo le PCA alla Moldavia si potrebbero anche generare esportazioni di categorie di prodotti compresi nella proposta e non inclusi nella presente stima, dato che le ipotetiche entrate generate da esportazioni future non possono essere considerate perdite di entrate doganali.